



**PARERE MOTIVATO  
n.24 del 21 febbraio 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano degli interventi e al PATI con procedura SUAP dell'area occupata dallo stabilimento industriale Sarel Plast s.p.a. nel Comune di Stanghella (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

**PRESO ATTO CHE** con parere motivato n. 238 del 7 dicembre 2016 la Commissione VAS ha richiesto supplemento istruttorio finalizzato ad un approfondimento degli impatti sull'atmosfera, sulla salute umana, sul clima, sulle risorse idriche, su natura e biodiversità, sul patrimonio culturale, sul suolo, in termini di consumo, considerando anche le componenti rifiuti, agenti fisici, e il rischio industriale, considerando tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi e, infine, individuando qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione degli interventi, evidenziando se si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull'ambiente;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Stanghella con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 286218 del 25.07.2016 e la successiva integrazione con pec del 06.02.17 assunta al prot. reg. al n.47628 del 06.02.17, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano degli interventi e al PATI con procedura SUAP dell'area occupata dallo stabilimento industriale Sarel Plast s.p.a.;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.418028 del 27.10.16 del Genio Civile di Padova che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota citata in calce, si inoltra, in allegato alla presente il documento di competenza emesso dallo scrivente Ufficio in data 11/10/2016 n. 389140 rilasciato al comune di Stanghella, in occasione dell'espressione sulla relazione di Valutazione Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009, della medesima variante al P.I. e al P.A.T.I.



Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 6069 acquisita dalla scrivente al n. 330982 del 02/09/2016;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 10367 del 04/10/2016, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

L'iter istruttorio si può seguire su <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica>. Si chiede cortesemente di compilare il campo di Rilevazione della soddisfazione delle Amministrazioni Locali.

- Parere n.10367 del 4.10.16 assunto al prot. reg. al n.437376 del 10.11.16 del Consorzio di Bonifica che di seguito si riporta:

Il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Dovrà essere trasmessa alla struttura consortile prima dell'inizio dei lavori la progettazione esecutiva al fine di acquisire la preventiva autorizzazione unitamente ad una apposita valutazione di compatibilità idraulica.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio del parere prescritto per le opere in esame dalle disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009, si esprime parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica, sotto l'aspetto idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante al presente parere redatta dal Dr. Geol. Jacopo De Rossi per conto dei promotori il Progetto in argomento, all'esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate, specificando che le opere di mitigazione idraulica relative agli interventi in oggetto riguardano esclusivamente l'area perimetrata nelle planimetrie di Progetto e non coinvolgono o recepiscono le acque meteoriche di aree ad essa limitrofa.



Prescrizioni di carattere particolare:

- lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola verrà regolato da n.1 apposito manufatto, "bocca tassata" così come valutato nella Relazione Idraulica, che confluisce più a valle in un'affossatura in gestione al Consorzio di Bonifica denominato scolo consortile "delle Beghe";
- l'ubicazione e la quota di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovrà obbligatoriamente essere stabilito, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà tassativamente superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 13 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in corrispondenza all'affossatura in gestione al Consorzio di Bonifica denominato scolo consortile "delle Beghe", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
- il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento in parola dovrà tassativamente essere non inferiore a 710 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata dell'area oggetto d'intervento, conseguentemente detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
- tutti gli attraversamenti dell'affossatura lungo la S.S. n.16, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al ris sezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
- in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), si prescrive di eseguire idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e valle della "bocca tassata", secondo l'allegato tipologico, al fine di prevenire scoscendimenti di scarpata;
- lungo il ciglio in sinistra idraulica dello scolo "delle Beghe" dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto assoluta non inferiore a 5 m; pertanto non dovrà essere realizzato alcun tipo di manufatto o messe a dimora piante che possano ostacolare il transito dei mezzi del Consorzio adibiti alla manutenzione; la eventuale condotta di scarico, di cui si allega il tipologico, dovrà presentare una lunghezza tale da garantire la continuità di transito ai mezzi consortili con larghezze del piano di transito non inferiore a 5 m;
- ogni attraversamento o parallelismo (recinzioni, aiberature, tombinature, ponti, sottoservizi, ecc.) relativo allo scolo consortile "delle Beghe", entro una fascia di 10 m dal ciglio in destra e sinistra idraulica, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio;
- qualora venga previsto lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti da nuovi piazzali, essendo acque trattate, detto scarico, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio, previa apposita richiesta.

Prescrizioni di carattere generale:

- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scianti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù



del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente Progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo scrivente Consorzio bensì di natura privata;

- e' vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "delle Beghe";
- l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla "bocca tassata", sarà a totale carico del richiedente;
- l'invaso di mitigazione previsto in Progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;
- per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quota di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.

A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa l'ubicazione e la tipologia delle opere di mitigazione idraulica e la loro modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista.

Il funzionario consortile, cui la presente è diretta per conoscenza, porrà vigile sorveglianza a che i lavori di cui trattasi, limitatamente a quelli che interessano direttamente le opere di bonifica consortili, siano eseguiti secondo quanto sopra indicato.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nelle aree oggetto d'intervento a seguito di eventi meteorici, essendo le opere di mitigazione idraulica delle opere in oggetto valutate dal professionista estensore la "Relazione idraulica" allegata e facente parte integrante al presente parere.

- Parere n.3301 del 16.11.16 assunto al prot. reg. al n.447878 del 16.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Direzione prot. n. 411525 del 24.10.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito all'attuazione del Piano in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia si osserva quanto segue.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, approvato con D.P.C.M. 21.11.2013, per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

Si ritiene peraltro di evidenziare che le mappe predisposte per dare seguito ai contenuti della Direttiva europea 2007/60/CE, (*"Piano di gestione del rischio alluvioni (PGA)"*), impostate su scenari di allagabilità, indicano che l'area in oggetto, per tempi di ritorno di 300 anni, è limitrofa ad aree di possibili situazioni di criticità idraulica (vedere link: <http://www.alpiorientali.it> - *terv. R06*).



Atteso che tali potenziali fenomeni sono prodotti sulla base di possibili scenari di rotta arginale, quanto sopra rappresentato va assunto quale utile informazione per effettuare opportune verifiche, nonché per stabilire eventuali procedure nell'ambito dei Piani comunali di emergenza della Protezione Civile.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.209/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 febbraio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano degli interventi e al PATI con procedura SUAP dell'area occupata dallo stabilimento industriale Sarel Plast s.p.a. nel Comune di Stanghella, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al piano degli interventi e al PATI con procedura SUAP dell'area occupata dallo stabilimento industriale Sarel Plast s.p.a. nel Comune di Stanghella in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione ambientale previste nel RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.